



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI
DIVISIONE MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI
S. EDILIZIA-SCOLASTICA**

ATTO N. DD 2926

Torino, 14/05/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: S031 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI REFETTORIO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA VIBO' N. 62, BILANCIO 2026 – CUP C12B25000320002. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER EURO 99.796,00. APPROV. AFF. DIRETTO (ART. 50 C.1 LETT. A) D.LGS. 36/2023) A DOMUS EDILE S.R.L. P.I. 11870480016. CONFERMA IMPEGNO DI SPESA PER EURO 81.225,88 IVA 22 % INCLUSA - AUTORIZZ. STIPULA CONTRATTO - APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. CIG BB2DD15A2E.

Premesso che:

Le disposizioni normative ed in ultimo l'art. 3 della Legge 11 gennaio 1996 n. 23, hanno attribuito ai Comuni l'onere della realizzazione degli interventi di messa a norma e sicurezza degli immobili e relative pertinenze adibite all'uso scolastico con riferimento ai nidi e scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

Nell'ambito della campagna di monitoraggio dei locali interrati e seminterrati, svolta dal Servizio Edilizia Scolastica, è emersa la necessità di effettuare degli interventi di "Manutenzione Straordinaria nei locali del refettorio dell'edificio scolastico di Via Vibo' n. 62", al fine di adeguarsi alle più recenti disposizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e alla normativa tecnica correlata.

Con Disposizione di Servizio del Direttore dell'Area 3 e del Dipartimento Manutenzioni e Servizi Tecnici, l'ing. Roberto Cesare CROVA, in data 27.06.2025, prot. 8868, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto, per l'intervento in oggetto, l'ing. Emanuele PENNAZIO, Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica.

Con Determinazione Dirigenziale n. 4188 del 14.07.2025 è stato approvato il DIP – Documento di Indirizzo alla Progettazione, di cui all'art. 3 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. al fine della

redazione del Progetto Esecutivo.

A seguito della D.G.R. 30-1351 del 07.07.2025 per l'assegnazione di contributi agli Enti Locali per Interventi di manutenzione straordinaria per la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente, la Regione Piemonte, in data 11.07.2025 con DD n. 406, ha pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 29 del 17 luglio 2025 l'avviso "Interventi di manutenzione straordinaria per la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente - annualità 2025".

Al fine di poter accedere al finanziamento sopra indicato, il Servizio Edilizia Scolastica ha presentato l'istanza di partecipazione al bando sopra citato in data 23 luglio 2025, prevedendo una spesa per la realizzazione delle opere di complessivi Euro 105.194,80 IVA compresa.

Con Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte atto n. 531/A1511D/2025 del 19 settembre 2025 sono stati approvati gli esiti delle istruttorie, l'istanza presentata dalla Città di Torino per l'intervento in oggetto è stata collocata al quinto posto tra quelle ammissibili al contributo, senza tuttavia risultare finanziata per insufficienza delle risorse disponibili.

Con Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte atto n. 673/A1511D/2025 del 17 novembre 2025, in attuazione della D.G.R. n° 2-1794 del 10/11/2025, è stato disposto lo scorrimento parziale delle domande ammesse e non finanziate, a seguito del quale la Città è risultata assegnataria del contributo previsto dal Bando.

Considerato che il Bando non ammette a finanziamento le somme a disposizione previste dal D.Lgs. 36/2023, il progetto, dell'importo complessivo di Euro 105.194,80, è finanziato per Euro 99.796,00 mediante contributo regionale, mentre la quota residua pari a Euro 5.398,80 è coperta con mezzi propri della Città.

Con Determinazione Dirigenziale DD 8062/25 del 02/12/2025, esecutiva in pari data, è stato approvato l'accertamento in entrata della somma di Euro 99.796,00, quale contributo assegnato dalla Regione Piemonte, di cui Euro 19.959,20 competenza anno 2025 non ancora incassati, per cui è stata richiesta l'applicazione dell'avanzo presunto, il cui aggiornamento è stato approvato con Deliberazione G.C. n. 37 del 27.01.2026; avanzo applicato con la DD n. 786 del 10.02.2026.

Con Deliberazione della Giunta Comunale Atto n. 103 del 03.03.2026, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori "Manutenzione Straordinaria Locali Refettorio Edificio Scolastico Di Via Vibo' N. 62, Bilancio 2026 (CUP C12B25000320002), ai sensi dell'art. 22, comma 1, sezione III dell'allegato I.7 del D.lgs 36/2023, per un importo di Euro 105.194,80, IVA 22 % compresa, redatto da un gruppo di lavoro, dipendenti della Città di Torino, composto da personale interno del Servizio Edilizia Scolastica, individuati con l'Ordine di Servizio prot. n. 14260 del 14.10.2025 emesso dal Responsabile Unico del Progetto.

Dato che l'importo dell'opera risulta essere inferiore ad Euro 150.000,00, si prescinde dal suo inserimento nel Programma Triennale dei LL.PP. della Città di Torino, ai sensi dell'art. 37 comma 2 del D.Lgs. 36/2023.

La spesa da sostenersi per l'esecuzione delle opere, sulla base del succitato Progetto Esecutivo, risulta di complessivi Euro 105.194,80 IVA 22% compresa, suddivisa in Euro 78.000,00 per opere soggette a ribasso di gara, Euro 3.800,00 per oneri della sicurezza contrattuali, Euro 17.996,00 per IVA 22%, Euro 1.308,80 per incentivi ed Euro 4.090,00 per imprevisti come risulta dal quadro economico e cronoprogramma riepilogativi inseriti nel dettaglio economico-finanziario.

Ai sensi dell'art. 5, comma 9, All. I.14 del D.Lgs. 36/2023, l'importo relativo agli oneri della sicurezza contrattuali pari ad Euro 3.800,00, non è soggetto a ribasso di gara.

L'importo complessivo suddetto è comprensivo, inoltre, di Euro 1.047,04 destinati, ai sensi dell'art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023, al fondo per le funzioni tecniche che è pari all'80% dell'1,6% dell'importo totale dell'appalto, determinato in attuazione del Regolamento "Norme per la quantificazione e ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50", approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 06.07.2018 (mecc. 2018 02770/004), esecutiva dal 19.07.2018, che rimane applicabile in attesa della pubblicazione di un nuovo regolamento ai sensi dell'art. 45 comma 2 D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 45 comma 5 D.Lgs. 36/2023 viene destinato il 20% (20% dell'1,6% dell'importo totale dell'appalto) al fondo innovazione, pari ad Euro 261,76 da erogarsi in conformità alle disposizioni di legge.

La spesa complessiva di Euro 105.194,80 è finanziata tramite contributo regionale per Euro 99.796,00 mentre la quota residua pari ad Euro 5.398,80 è coperta con mezzi propri della Città.

L'intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città né oneri finanziari.

Con Determinazione Dirigenziale atto n. DD 1665 del 19.03.2026 è stata approvata la prenotazione dell'impegno di spesa pari ad Euro 105.194,80 IVA 22% compresa (€ 99.796,00 finanziati mediante contributo regionale, di cui € 19.959,20 tramite avanzo applicato come da DD n. 786 del 10 febbraio 2026 mentre la quota residua di € 5.398,80 è coperta con oneri di urbanizzazione – anno 2026). Con il medesimo atto è stato approvato il quadro economico e il relativo cronoprogramma finanziario.

Sulla scorta del progetto sopracitato, l'intervento si articola nelle seguenti categorie di lavorazioni di cui all'art. 34 del CSA-Parte II- Disposizioni speciali:

CATEGORIA PREVALENTE: OG1 Edifici civili ed industriali Classifica: I - Relativo importo lavorazioni: € 77.297,50 (Oneri della Sicurezza inclusi).

Lavorazioni che richiedono adeguata qualificazione, oltre a quella per la categoria prevalente così come indicato all'art. 100 e all'allegato II.12 del D.Lgs 36/2023, subappaltabili ai sensi dell'art. 119 co. 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, o scorporabili ai fini della costituzione di A.T.I.:

- categoria OG11 Impianti tecnologici: Importo lavori € 4.502,50.

Le lavorazioni delle categorie OG1 e OG11 possono essere eseguite anche dalle imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'allegato II.12 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

In ogni caso il subappalto deve rispettare i limiti di cui all'art. 119, co. 1 del D.Lgs. 36/2023 e in particolare con riferimento all'importo complessivo delle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente (OG1) sopra indicata.

Il subappaltatore, per le lavorazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti

l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alla prestazione principale.

Ai sensi dell'art.119, comma 17 del D.lgs 36/2023 per la tipologia dell'appalto de quo, tenuto conto della necessità di dover limitare al massimo l'accesso in cantiere delle imprese subappaltatrici al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e luoghi di lavoro per prevenire anche il rischio di infiltrazioni mafiose, si indicano qui di seguito le lavorazioni che pur subappaltabili non possono essere oggetto di ulteriore subappalto: categorie OG1 - OG11.

Ai sensi dell'art. 11 e dell'allegato I.01 del D.Lgs. 36/2023 la stazione appaltante applica il CCNL nella categoria Edilizia – codice CNEL F012 come specificato all'art. 02 del CSA.

Considerata la tipologia dei lavori previsti in appalto, nonché l'assenza di un interesse transfrontaliero ai sensi dell'art. 48, comma 2 di cui al Codice dei Contratti, nonché la necessità di semplificazione e speditezza delle procedure di gara, si ritiene opportuno ricorrere all'affidamento degli stessi mediante affidamento diretto, ai sensi art. 50 comma 1 lett. a) D.Lgs 36/2023, per un importo a base di gara pari ad Euro 78.000,00 per opere soggette a ribasso, di cui Euro 39.269,66 per costi della manodopera al netto delle spese generali e utile d'impresa, come desunti dal Q.I.M, derivanti dall'applicazione delle tabelle ministeriali per il settore merceologico del presente appalto come da art. 2 del CSA, in particolare: operaio specializzato 31,78 €/ora – operaio qualificato 29,41 €/ora – operaio comune 26,35 €/ora (costi orari non incrementati del 27,60%), oltre Euro 3.800,00 per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso di gara, così in totale Euro 81.800,00 (oltre IVA a termini di legge).

I prezzi richiamati nel CSA restano fissi e invariati per tutta la durata del contratto e saranno soggetti alla variazione percentuale offerta dalla Ditta aggiudicataria. Per l'appalto de quo l'elenco prezzi di riferimento è:

“Elenco Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte 2025” - approvato con D.G.R. n. 1-961 del 09/04/2025 (B.U. n. 19 supplemento ordinario n. 2 del 10/04/2025).

L'operatore economico è tenuto, ai sensi dell'art.108, comma 9 del D.Lgs.36/2023, a pena di esclusione, ad indicare gli oneri aziendali della sicurezza non soggetti a ribasso ed i costi della manodopera sulla scorta di quanto previsto dall'art.110, comma 4 e 5 del Decreto Direttoriale n. 5 del 29 gennaio 2025 Si sottolinea che l'operatore economico ai sensi dell'art.41, comma 14 del Codice può dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Ai sensi dell'art. 126 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 è previsto il premio di accelerazione secondo le modalità stabilite all'art. 9 comma 8 del CSA.

Il contratto è da stipulare a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi degli artt. 31, 32 dell'allegato I.7 e 50 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023.

Con specifico riferimento al costo della manodopera, in ogni caso si procederà, prima dell'aggiudicazione, alla verifica del costo indicato dall'offerente ai sensi dell'art. 108, co. 9 del D.Lgs n. 36/2023.

L'appalto de quo non si ritiene frazionabile in lotti ex art. 58 comma 2 del D.lgs n. 36/2023, in quanto le lavorazioni oggetto dello stesso sono caratterizzate da una sostanziale omogeneità

tecnico-operativa tale da non permettere la suddivisione in lotti distinti ed è comunque garantita la piena accessibilità anche alle piccole e microimprese.

Il computo metrico estimativo allegato al progetto, come peraltro disciplinato nel CSA, farà parte integrante del contratto d'appalto ex art. 18 co. 1 D.Lgs n. 36/2023.

Per la tipologia delle opere da appaltare, già in sede di progetto si è valutata l'applicabilità dei CAM conformi al D.M. n. 256 del 23/06/2022 ed ai sensi dell'art. 57 co. 2 D.Lgs. 36/2023, pertanto in fase di esecuzione il D.L. sarà tenuto alla verifica di quanto prescritto nella relazione CAM e CSA allegati al progetto esecutivo approvato.

All'appalto de quo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57 comma 2 bis del D.lgs 36/2023 e il correlato allegato II.3 al Codice. In particolare, l'allegato II.3 in discorso, prevede al comma 4 che le Stazioni Appaltanti inseriscano nei documenti di gara specifiche disposizioni volte a conseguire obiettivi di incremento occupazionale giovanile e di genere.

In particolare, è requisito necessario dell'offerta l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

Come peraltro previsto dal comma 7 del medesimo allegato, possono essere stabiliti livelli di incremento occupazionale in una quota inferiore a quella pari al 30 per cento, con adeguata motivazione alla deroga, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del lavoro nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Con le linee guida approvate con Decreto del 20 giugno 2023 dalla Presidenza Del Consiglio Dei Ministri Dipartimento Per Le Politiche Della Famiglia sono state individuate le modalità di attuazione di tale deroga.

In osservanza di tale Decreto si ritiene di prevedere per l'appalto de quo una quota pari al 14.83 % da destinare all'incremento dell'occupazione femminile (compreso il personale impiegatizio) ed una quota pari al 30 % per quella giovanile.

Quanto sopra esposto si giustifica in ragione del dato Istat, rilevazione forze lavoro terzo trimestre 2024 relativo rispettivamente al tasso di occupazione femminile per il profilo professionale "dipendenti" pari al 9,83% rispetto a quello complessivo per il profilo nel settore delle costruzioni che si discosta significativamente dalla media nazionale complessiva nei diversi settori produttivi (Ateco 2007), nonché in ragione dell'entità degli importi delle lavorazioni specialistiche da eseguire, indicate nel CSA e nel computo metrico estimativo.

La Città non intende avvalersi dell'istituto del Collegio Consultivo Tecnico. È esclusa la competenza arbitrale ai sensi dell'art. 214 del D.lgs n. 36/2023 in quanto tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto d'appalto saranno devolute al competente Foro di Torino, così come non trova applicazione per la materia in oggetto l'istituto della mediazione civile di cui alla D.Lgs. 28/2010 e s.m.i. come da art. 13 dello Schema di Contratto d'appalto.

In data 24.03.2026 il Direttore dei Lavori arch. Marcello FRANCIONE ha redatto l'attestazione

dello stato dei luoghi interessati dai lavori, di cui all'art. 1, comma 2 lettera a) dell'allegato II.14 al D.Lgs 36/2023, propedeutica all'avvio della procedura di scelta del contraente (all. 1).

Tenuto conto che l'allegato I.1 del d.lgs. 36/2023 definisce, all'art. 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1, lettera a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice". Tale precisazione è stata chiarita nella Relazione Illustrativa al Codice.

Considerato che l'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 36/2023 attribuisce al Servizio scrivente la competenza per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000,00 Euro, e considerato che la categoria dei lavori in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, si ritiene opportuno utilizzare il portale Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione - MePa - ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 e 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 procedendo al confronto di una pluralità di preventivi. La procedimentalizzazione in tal modo dell'affidamento diretto non modifica la natura di tale procedura poiché l'utilizzo dei preventivi serve all'amministrazione per valutare la capacità degli operatori economici al fine di avviare il successivo affidamento.

Valutata la loro specificità professionale e il possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione del contratto, sono stati quindi contattati 3 operatori economici, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti della Città di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale atto n. DEL 730/2024, esecutivo dal 29 dicembre 2024:

- Atena Piemonte srl, con sede in Grugliasco (TO) Strada Campagnola n. 22 CAP 10095, P. IVA 06836060019;
- Lavorincorso s.r.l., con sede in Torino (TO), Via Baveno n. 16B CAP 10146, P. IVA 07299900014;
- Domus Edile s.r.l., con sede in Torino (TO) Strada del Bramafame n. 26/A CAP 10148, P. IVA 11870480016.

Il RUP sulla base di esperienze pregresse, della congruità del prezzo offerto, del possesso requisiti tecnici idonei allo svolgimento dei lavori in oggetto del presente affidamento, valutati complessivamente i preventivi proposti, ha ritenuto che il preventivo presentato da Domus Edile s.r.l. risulta la più conveniente per l'amministrazione.

La scelta dell'Operatore Economico aggiudicatario è stata effettuata dal RUP sulla base della rispondenza all'interesse pubblico e secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'intervento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

La procedura in oggetto si svolge nel pieno rispetto del principio della fiducia reciproca nell'azione legittima e corretta sia dell'Operatore Economico che dell'Amministrazione, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte adottate da quest'ultima per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.

Pertanto, con Trattativa Diretta n° 6177095 - CIG BB2DD15A2E (Categoria di abilitazione: OG 1 Edifici civili e industriali - CPV 45262522-6 Lavori edili) è stato selezionato il preventivo dell'operatore economico Domus Edile s.r.l., con sede in Torino (TO) Strada del Bramafame n. 26/A CAP 10148, P. IVA 11870480016, legale rappresentante Persiano Marco, che ha offerto un

ribasso percentuale pari a - 20,89 % sull'importo a base di gara di Euro 81.800,00 (di cui Euro 78.000,00 per opere soggette a ribasso di gara, ed Euro 3.800,00 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, oltre IVA 22%), per un importo Euro 61.705,80 per opere ribassate, di cui Euro 39.269,66 per manodopera al netto di spese generali e utili di impresa, ed Euro 3.800,00 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, per un totale di Euro 65.505,80 oltre ad Euro 14.411,28 per IVA 22%, per un totale complessivo di Euro 79.917,08, come riportato nell'offerta ricevuta (all. 2).

Ritenuto congruo e conveniente il preventivo presentato e dato atto che:

- l'affidamento in capo all'operatore economico individuato avviene nel pieno rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 comma 2 del D.Lgs. 36/2023. L'affidamento oggetto del presente atto, pertanto, non vede coinvolto il contraente uscente nel precedente affidamento per la stessa categoria di lavori;
- l'affidamento in oggetto non riveste un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48 comma 2, del D.lgs. 36/2023, come sopra specificato;
- l'operatore economico ha sottoscritto, in sede di presentazione del preventivo, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e il DGUE, contenenti le attestazioni relative al possesso dei requisiti, di ordine generale e speciale, ai sensi degli artt. 94, 95, 98 e 100 del D.Lgs. 36/2023, il rispetto della clausola di pantouflage o revolving doors in attuazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- l'operatore economico ha dichiarato di essere in regola con il versamento contributivo e assicurativo;
- il contratto collettivo nazionale che l'impresa dichiara di applicare è: F015, per cui vige il principio di equivalenza delle tutele ex art. 11 commi 3 e 4 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- sono stati svolti i controlli in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 che hanno dato esito positivo. Successivamente si procederà alla stipula del contratto nei modi di cui all'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, per cui verrà chiesta apposita garanzia definitiva.

Resta fermo che, nel caso in cui a seguito di successiva verifica non venga confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati dall'operatore individuato, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, a darne comunicazione ad ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle successive procedure di affidamento indette dalla Città.

Si dà altresì atto che, trattandosi di affidamento diretto di importo inferiore ad Euro 150.000,00 e con un solo soggetto, ai sensi dell'art. 55 comma 2, del D.Lgs. 36/2023, non trova applicazione il termine dilatorio di cui all'art. 18 comma 3, lett. d) del medesimo decreto.

L'operatore economico ha inoltre sottoscritto il Patto di Integrità della Città di Torino relativo alle procedure di affidamento finalizzate alla stipula dei contratti pubblici ex art. 1 comma 17 della L. 190/2012, impegnandosi ad osservarlo. L'operatore economico ha accettato anche l'impegno all'osservanza del Codice di Comportamento della Città.

Occorre pertanto ora:

- approvare l'aggiudicazione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI REFETTORIO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA VIBO' N. 62, BILANCIO 2026 – CUP C12B25000320002 a Domus Edile s.r.l., con sede in Torino (TO) Strada del Bramafame n. 26/A CAP 10148, P. IVA 11870480016, legale rappresentante Persiano Marco, ritenuto in possesso di requisiti di capacità tecniche idonee a svolgere il lavoro in oggetto;
- approvare il nuovo quadro economico e il relativo cronoprogramma finanziario e confermare,

l'impegno di spesa per l'anno 2026 con i fondi già prenotati con la citata determinazione dirigenziale atto n. DD 1665 del 19.03.2026 di Euro 65.505,80 (di cui Euro 61.705,80 per opere al netto del ribasso di gara del - 20,89 % ed Euro 3.800,00 per oneri contrattuali della sicurezza), Euro 14.411,28 per IVA 22%, oltre ad Euro 1.047,04 per Fondo per le funzioni tecniche ed Euro 261,76 per Fondo per l'innovazione, per un totale complessivo di Euro 81.225,88 come riportato nel dettaglio economico finanziario;

- autorizzare la stipula del contratto ad intervenuta esecutività del presente atto, in ottemperanza a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e degli artt. 27 e 28 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti della Città di Torino n. 411.

Per quanto attiene alle transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (CIG BB2DD15A2E).

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

1. di attestare l'affidamento di cui in oggetto rientra nelle competenze negoziali attribuite al Responsabile unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 comma 4, del D.Lgs 36/2023 e degli artt. 7 e 27 comma 2, del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti adottato dalla di Torino;
2. di autorizzare l'affidamento dell'intervento di cui all'oggetto articolato come descritto in narrativa che qui si richiama formalmente sulla scorta del progetto esecutivo validato secondo quanto previsto all'art. 42, co.4 D.Lgs. n. 36/2023 ed approvato con Deliberazione della Giunta Comunale Atto n. DEL 103 del 03.03.2026, immediatamente eseguibile, anche a seguito dell'avvenuta attestazione in data 24.03.2026 relativa allo stato dei luoghi interessati dai lavori fornita al RUP ing. Emanuele PENNAZIO dal Direttore dei Lavori Arch. Marcello FRANCIONE (all. 1), come indicato in narrativa e sulla base del Capitolato Speciale d'Appalto;
3. di dare atto del rispetto del principio di rotazione, come espresso dall'art. 49 comma 2, del D.Lgs. 36/2023;
4. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che si ritengono qui integralmente richiamate, l'affidamento diretto previo confronto di preventivi così come esplicito in narrativa, mediante piattaforma di approvvigionamento digitale MePa (T.D. 6177095 - CIG

BB2DD15A2E), ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 e dell'art. 50 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, per i lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI REFETTORIO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA VIBO' N. 62, BILANCIO 2026 – CUP C12B25000320002 affidando tali lavori, in esito alla procedura di cui sopra, a Domus Edile s.r.l., con sede in Torino (TO) Strada del Bramafame n. 26/A CAP 10148, P. IVA 11870480016, che ha offerto un ribasso percentuale pari a - 20,89 % sull'importo a base di gara previsto di 81.800,00 (di cui Euro 3.800,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso), per un importo di aggiudicazione di Euro 61.705,80 per opere ribassate (di cui manodopera per Euro 39.269,66 al netto delle spese generali e utile d'impresa) ed Euro 3.800,00 per i costi della sicurezza, per un totale appalto di Euro 65.505,80, oltre Euro 14.411,28 per IVA 22 %, per un totale di Euro 79.917,08 come dall'offerta allegata (all. 2);

5. di dare altresì atto che il computo metrico estimativo allegato al progetto, come peraltro disciplinato nel CSA, sarà parte integrante del contratto d'appalto, ex art. 18 comma 1 D.Lgs. 36/2023;
6. di dare atto che l'importo dell'opera risulta essere inferiore ad Euro 150.000,00, pertanto non è stata inserita nel Programma Triennale dei LL.PP. della Città di Torino, ai sensi dell'art. 37 comma 2 del D.Lgs. 36/2023;
7. di approvare il nuovo Quadro economico e relativo cronoprogramma finanziario, come riportato nel dettaglio economico finanziario;
8. di confermare la spesa di Euro 81.225,88 IVA 22 % compresa, per l'affidamento dei lavori di cui al precedente punto 4) con i fondi già prenotati con la Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 1665 del 19.03.2026. Detto importo è comprensivo dell'incentivo per le funzioni tecniche per Euro 1.047,04 e del fondo per l'innovazione per Euro 261,76 che sarà erogato in conformità alle disposizioni regolamentari;
9. di dare atto che la spesa di Euro 105.194,80 è finanziata tramite contributo regionale per Euro 99.796,00 mentre la quota residua pari ad Euro 5.398,80 è coperta con mezzi propri della Città;
10. di dare atto che sono stati svolti i controlli in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 che hanno dato esito positivo;
11. di autorizzare la stipula formale del contratto ad intervenuta esecutività del presente atto, mediante corrispondenza, secondo l'uso commerciale, per mezzo dello scambio di lettere, anche tramite sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi della normativa europea, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 28 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti n. 411;
12. di dare atto che, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, al suddetto affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18 comma 3, lett. d) del medesimo decreto;
13. di dare atto che il contratto collettivo nazionale che l'impresa dichiara di applicare è: F015, per cui vige il principio di equivalenza delle tutele ex art. 11 commi 3 e 4 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
14. di dare atto che verrà chiesta garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023;
15. di dare atto che è stata acquisita la dichiarazione dell'operatore economico del rispetto della clausola di pantouflage o revolving doors in attuazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
16. di dare atto che l'operatore economico ha dichiarato di essere in regola con il versamento contributivo e assicurativo;
17. di riservare a successive determinazioni dirigenziali la liquidazione della suddetta spesa che avverrà a 30 giorni dal ricevimento di regolari fatture previa attestazione della regolarità delle prestazioni svolte;
18. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore dell'operatore economico affidatario, verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
19. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità

amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

20. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;

21. di dare atto che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente nell'ambito dell'affidamento in oggetto;

22. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale della Città di Torino nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Dettaglio economico-finanziario

1. Di approvare a seguito del presente atto il nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario come segue:

DESCRIZIONE		2026
Opere ribassate	€	61.705,80
Oneri contrattuali per la sicurezza	€	3.800,00
Totale importo a base di gara	€	65.505,80
IVA 22% sulle opere	€	13.575,28
IVA 22% su oneri sicurezza	€	836,00
Totale IVA	€	14.411,28
Totale opere e oneri IVA comp.	€	79.917,08
Quota 80% del 1,6% Fondo Funzioni Tecniche art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023	€	1.047,04
Quota 20% del 1,6% Fondo per l'Innovazione art. 45 comma 5 D.Lgs. 36/2023	€	261,76
TOTALE INCENTIVO	€	1.308,80
Imprevisti	€	4.090,00
Totale al netto del ribasso di gara	€	85.315,88
Ribasso	€	19.878,92
TOTALE	€	105.194,80

Cronoprogramma finanziario	2026
Stanziamiento	€ 105.194,80
Prenotato	€ 4.090,00
Impegnato	€ 81.225,88
Ribasso	€ 19.878,92

2. Di impegnare la spesa per un importo complessivo di Euro 81.225,88, di cui Euro 61.705,80 per opere ribassate, Euro 3.800,00 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, Euro 14.411,28 per IVA 22%, Euro 1.047,04 per il fondo per le funzioni tecniche ed Euro 261,76 per il fondo per l'innovazione, già prenotati con la citata DD n. 1665 del 19.03.2026 esecutiva in

pari data, così come suddivisi secondo il nuovo quadro economico e relativo cronoprogramma sopra riportato.

La spesa complessiva di Euro 105.194,80 è finanziata tramite contributo regionale per Euro 99.796,00 accertato con Determinazione Dirigenziale n. 8062/25 del 02/12/2025 (accertamenti n. 5702/2025 e n. 2619/2026), mentre la quota residua pari ad Euro 5.398,80 è coperta con mezzi propri della Città.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Emanuele Pennazio